

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

N° 1531 del 15/10/2020

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | FORNITURA RINNOVO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO ANNO 2021 DEL SOFTWARE TOPOGRAFICO TOPKO TM. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS.50/2016. ORDINE DIRETTO SUL MEPA CON LA DITTA SIERRASOFT S.R.L. NEL BANDO "BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO" |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Estensore | Rita Aloisio |
| Responsabile del Procedimento | Raimondo Micheli |
| Posizione Organizzativa | Francesca Fusco |

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE l'Arta, con Determina Dirigenziale n°1015 del 05.12.2007, ha provveduto ad acquistare, nell'ambito della "Convenzione Arta-Guardia di Finanza - Rilevamento e contrasto alle fonti di inquinamento nel territorio della Regione Abruzzo", alcuni software già in dotazione all'Agenzia per la gestione dei rilievi planimetrici di cartografia, dalla ditta INGHEO S.a.s. di Chieti (CH), distributore di zona della SIERRASOFT, società produttrice degli stessi;

CHE con Determina Dirigenziale n°329 del 22.04.2009 si è provveduto ad un successivo aggiornamento (da 12 a 14), per la durata di 12 mesi e quindi fino al 14.12.2011, dei software in oggetto dalla ditta SIERRASOFT S.r.l. di Pordenone, distributrice dei suddetti programmi;

CHE la fornitura degli ulteriori rinnovi del servizio annuale di assistenza ed aggiornamento del software di cui trattasi è stata affidata annualmente sempre alla medesima ditta fornitrice dello stesso, la SIERRASOFT S.r.l. di Pordenone, con Determina Dirigenziale n°1142 del 02.12.2011, Determina Dirigenziale n°178 del 21.02.2013, con Determina Dirigenziale n°1591 del 15.12.2015, con Determina Dirigenziale n°1055 del 15.09.2016, con Determina Dirigenziale n°901 del 27.09.2017 e in ultimo con Determina Dirigenziale n°950d del 30.09.2018;

VISTA la necessità, segnalata per le vie brevi da parte del Direttore del Distretto prov.le di Pescara, D.ssa Luciana Di Croce, con la trasmissione del Preventivo N.850/2020 del 06.10.2020 (**Allegato 1**), fornito dalla ditta SIERRASOFT S.r.l. per il rinnovo 2021 della Licenza d'uso del software in oggetto, nel quale sono riportati i seguenti prezzi, così come di seguito indicato:

| Codice | Descrizione della fornitura | Q.tà | Importo |
|---------------|---|------|----------|
| IT.TPS21M01GB | RINNOVO GOLD 2021 (chiave SIHU1023) Gold Subscription 2021 per licenza d'uso perpetua sw Topko Survey con Gold Subscription 2020 | 1 | € 110,00 |
| IT.LDP21M01GB | Gold Subscription 2021 per licenza d'uso perpetua sw SierraSoft Land con Gold Subscription 2020 | 1 | 290,00 |

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d.nuovo Codice degli Appalti), così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 in vigore dal 20/05/2017;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto soglia", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di



lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...." (lett a));

CONSIDERATO che l'art.36 comma 2 lettera a) prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” (comma 1), specificando che “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata....” (comma 2) “...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b) nella circostanza in cui “la concorrenza è assente per motivi tecnici” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”;*

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP – Direttore dell'Area Tecnica;
- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative del prodotto di cui trattasi, il quale, consistendo in un aggiornamento del software già in dotazione prodotto in esclusiva dalla ditta SierraSoft S.r.l., deve necessariamente essere prodotto e fornito dalla medesima ditta fornitrice del software sul quale deve essere eseguito, al fine di garantirne il corretto funzionamento e la totale compatibilità con il software stesso;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));*

CONSIDERATO che la fornitura del rinnovo annuale della licenza per il software di cui trattasi, che risulta necessaria alla corretta e piena utilizzazione dello stesso, risulta essere una consegna complementare effettuata dal fornitore originario, ovvero la ditta



SIERRASOFT Srl, produttrice del software di cui trattasi, in quanto la fornitura di un qualsiasi materiale prodotto da una ditta può senza alcun dubbio essere considerata complementare alla fornitura dello strumento, nel caso specifico il software TOPKO TM e di conseguenza l'eventuale affidamento ad altra società porterebbe incompatibilità e difficoltà tecniche consistenti;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

CONSIDERATO che per il prodotto richiesto non risulta attiva una Convenzione stipulata da CONSIP SpA;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*";

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.lgs.50/2016;

RITENUTO, seppure l'ammontare di spese del servizio non sia superiore ai 5.000,00 euro esclusa IVA, di concludere l'iter dell'acquisto mediante Ordine Diretto sul Mepa, trattandosi di un software e quindi di un bene informatico;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attiva l'iniziativa "*BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO*", nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del bene oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;



DATO ATTO che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con D.G.R. n.453/2019 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 137 del 30/11/2019 è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 articolo 43, in materia di esercizio e gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, a tutt'oggi, non è ancora stato adottato il Bilancio di Previsione 2020,2021,2022 e, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'attuale normativa, l'Agenzia è in esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACQUISITO il DURC della ditta SIERRASOFT S.r.l. Numero Protocollo INAIL_22614565 con scadenza validità 16.10.2020 (**Allegato 2**);

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Luciana Di Croce, Direttore del Distretto prov.le di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa di € 488,00 IVA compresa sul capitolo 1.03.1.03.450.0 denominato "Assistenza Software" del bilancio finanziario anno 2020;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della*



stazione appaltante....”;

DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura del rinnovo assistenza ed aggiornamento anno 2021 del software topografico TOPKO TM, utilizzato per la gestione dei rilievi planimetrici di cartografia, a seguito dell'istruttoria/indagine di mercato condotta dal RUP, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art. 36 del D.Lgs.50/2016, con Ordine Diretto al fornitore SIERRASOFT S.r.l., abilitata al bando “*BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO*”;
- 2) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Luciana Di Croce, Direttore del Distretto prov.le di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;
- 3) **DI STABILIRE** che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva presunta di euro 488,00, al lordo di IVA al capitolo 1.03.1.03.450.0 denominato “Assistenza Software” del bilancio finanziario anno 2020;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 “*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza](#)*”, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z5C2EB176C**;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.
- 7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

Data, 15/10/2020

Il Direttore Amministrativo
MICHELI RAIMONDO / ArubaPEC S.p.A.

